

LA DISCIPLINA DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

I criteri di valutazione nel bilancio d'esercizio

La disciplina di riferimento : le fonti


- Direttive comunitarie
- Tuir
- Consob
- **Codice civile**
- Principi contabili nazionali (OIC)
- Principi contabili internazionali (IASB)

La disciplina di riferimento: il c.c.

Redazione del bilancio	
Art.2423 c.c. Comma I	Documenti
Art.2423 c.c. Comma II	Clausola generale
Art.2423 c.c. Comma III	Modalità di attuazione
Principi Generali	
Art.2423 bis	Principi di redazione
Art.2423 ter	Principi di struttura
Norme applicative struttura	
Art. 2424 – 2424 bis	Stato patrimoniale
Art.2425 – 2425 bis	Conto economico
Art 2427 – 2427 bis	Nota integrativa
Art. 2427 ter	Rendiconto finanziario
Art.2428	Relazione sulla gestione
Criteri di valutazione	
Art.2426	Criteri di valutazione

La normativa di riferimento: i postulati

Finalità del bilancio = QUADRO FEDELE



La normativa di riferimento: le valutazioni

Continuazione dell'attività


Competenza

Prudenza


**Prevalenza della sostanza sulla
forma**

Comparabilità


Valutazione separata



I principi di redazione dettati dall'art.2423 bis si occupano dell'aspetto della valutazione ?



Sono gli unici principi che il legislatore ci mette a disposizione al riguardo?



Essi dettano gli indirizzi programmatici
Dal punto di vista applicativo vengono comunque integrati da altri criteri specifici dettati dall'art.2426.

La normativa di riferimento: il tema della valutazione

Quali sono gli aspetti da regolamentare per ottenere valutazioni che consentano di pervenire all'obiettivo dell'informazione neutrale e fedele?

La normativa di riferimento: il tema della valutazione

nella redazione del bilancio è necessario che:

1. le valutazioni siano coerenti con la finalità conoscitiva cui è rivolto il bilancio di esercizio **che è quella di misurare il patrimonio nell'azienda in funzionamento;**
2. le valutazioni concorrano **ad una corretta separazione dei valori consumati e recuperati per la produzione del reddito del periodo amministrativo** considerato (costi e ricavi di esercizio) **da quelli in rimanenza per la produzione dei redditi dei successivi periodi** e che quindi compongono il capitale di funzionamento al termine del periodo considerato;
3. le valutazioni passino attraverso **la redazione dell'inventario** ossia attraverso l'attribuzione di uno specifico valore a ciascuno degli elementi che compongono il patrimonio aziendale.

Il tema della valutazione: il principio della continuità

- Nel redigere il bilancio di esercizio si utilizzano criteri di valutazione che presuppongono la continuazione dell'attività.
- Infatti il valore attribuito a ogni elemento patrimoniale deve essere commisurato al contributo che esso può fornire insieme agli altri alla continuazione del processo di produzione aziendale.
- Misurare questo contributo richiede di quantificare i benefici economici che l'impresa potrà ottenere da una determinata risorsa patrimoniale attraverso il suo ordinario impiego nei processi di gestione
- Dal principio della logica di funzionamento discende che fra le attività patrimoniali si possono trovare solo valori che esprimono flussi di benefici economici dei quali l'impresa potrà usufruire in futuro. Per converso valori privi di utilità economica futura non possono mai essere rappresentati nel patrimonio
- **Ed è per questo che chi si accinge a redigere un bilancio prima di ogni cosa deve valutare se esistono i presupposti della continuità aziendale.** Si tratta di un apprezzamento sulla capacità dell'impresa di continuare la propria attività.

Il tema della valutazione: il principio della competenza

- Nella redazione del bilancio **l'applicazione del principio di competenza** porta a distinguere due fasi:
 - **in una prima** si riconoscono i ricavi di competenza che sono solo quelli “realizzati” ovvero quelli che si riferiscono a beni o servizi per i quali il processo produttivo è completato e la proprietà dal punto di vista sostanziale è stata trasferita all'acquirente;
 - **in una seconda** si individuano i costi correlati ai ricavi realizzati sulla base di associazioni dirette e indirette ed i costi non correlabili con i ricavi dell'esercizio terminato e di quelli successivi, in quanto sostenuti a fronte dell'acquisizione di un fattore produttivo che non presenta più utilità per l'impresa;
 - **invece i costi sostenuti nell'esercizio per acquisire un fattore produttivo che non ha ancora ceduto la sua utilità** e che la potrà cedere nell'esercizio successivo, **sono capitalizzabili** in quanto destinati a cedere la loro utilità in esercizi futuri;
 - la scelta fra attribuire a conto economico o capitalizzare un costo ha un effetto diretto sulla determinazione del reddito di esercizio e del correlato capitale di funzionamento.

Il tema della valutazione: il principio della competenza

Le valutazioni di bilancio in definitiva devono avere come riferimento essenziale la separazione di costi e ricavi la cui competenza è già maturata all'epoca di redazione del bilancio da quelli di competenza futura.

Investimenti consumati nell'esercizio = Costi di esercizio	Utilità create nell'esercizio e cedute a terzi = Ricavi di esercizio
Investimenti in attesa di essere impiegati alla chiusura dell'esercizio = Attività destinate ad un futuro utilizzo	Finanziamenti in attesa di rimborso alla chiusura dell'esercizio = passività che vincolano l'utilizzo dei fattori disponibili

Il tema della valutazione: le indicazioni programmatiche contenute nell'art.2423 bis

- le valutazioni devono essere effettuate assumendo che l'azienda sia in funzionamento cioè che l'azienda svolga l'attività di impresa con la prospettiva di continuarla nel tempo (continuità);
- le valutazioni devono essere rispettare la correlazione tra costi e ricavi rinviando al futuro costi e ricavi di competenza degli esercizi successivi (competenza);
- le valutazioni devono essere ispirate alla prudenza in modo da evitare sopravvalutazioni del patrimonio (prudenza);
- le valutazioni devono essere effettuate tenendo conto che i criteri non possono variare da un esercizio all'altro (comparabilità)

Il tema della valutazione: le indicazioni specifiche contenute nell'art.2426

Per dare applicazione ai principi della continuazione dell'attività, della competenza e della prudenza è necessario stabilire:

- (i) come individuare il valore originario da iscrivere nello stato patrimoniale;**
- (ii) come determinarne la variazioni in ragione della continuazione dell'attività;**
- (iii) come determinare la quota di tale variazione da imputare a c.e.;**

Si tratta di scelte non lasciate discrezionalmente al redattore di bilancio ma vincolate al dettato dell'art.2426

Il tema della valutazione: le indicazioni specifiche contenute nell'art.2426

L'art. 2426 del codice civile indica i criteri di valutazione dei singoli componenti del patrimonio distinguendoli in cinque gruppi:

- a) dal n. 1 al n. 6 vengono dettate le regole di valutazione delle immobilizzazioni;
- b) i n.7 e 8 considerano l'iscrizione in bilancio dei crediti e dei debiti (compreso aggio e disaggio su prestiti);
- d) il n. *8bis* considera le attività e passività in valuta;
- e) dal n. 9 al n.11 vengono indicati i criteri relativi alla valutazione dell'attivo circolante (vale a dire rimanenze, titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni);
- f) il n.11 bis indica il criterio di valutazione per gli strumenti finanziari derivati

Il tema della valutazione: le indicazioni specifiche contenute nell'art.2426

Il criterio base delle valutazioni di bilancio è quello che l'art. 2426
detta con riferimento a

**elementi costituiti del capitale che hanno importanza centrale,
vale a dire, gli investimenti ossia gli elementi attivi**

Il costo sostenuto dall'impresa per acquisirli è il parametro che utilizziamo per
misurare il valore di quel bene

Si tratta di una convenzione che viene preferita alla discrezionalità

**Stabilito che il criterio base è il costo di acquisto, chiediamoci perché il
legislatore sceglie questo criterio**


Il tema della valutazione: le indicazioni specifiche contenute nell'art.2426

- Il costo nasce da uno scambio di mercato ed il suo valore è spesso riportato su un documento giustificativo. E' quindi **verificabile**;
- Esso **esprime** con buona approssimazione **l'utilità che una impresa riconosce al bene che ha acquistato**. In altri termini, l'impresa si attende di ottenere da quell'impiego un flusso di benefici tali da giustificare il costo sostenuto;
- Il vantaggio è quindi dato dal fatto che il costo storico è di **semplice e oggettiva applicazione**
- Ciò lo rende coerente con la prospettiva della continuità e della prudenza

Il tema della valutazione: un'alternativa al costo ? Il fair value

- Il *fair value* è un modello di valutazione alternativo utilizzato negli IAS
- Corrisponde al valore di scambio tra soggetti consapevoli in una normale transazione di mercato.
- In definitiva il *fair value* è un prezzo
- Le valutazioni a *fair value* non sono basate su scambi ma su ipotesi di scambio

Il tema della valutazione: costo storico vs *fair value*



Il tema della valutazione: conseguenza del *fair value*

Rappresenta meglio la performance dell'impresa

Ma:conferisce maggiore volatilità dei valori di bilancio

Ma:non asseconda l'esigenza di separare il reddito prodotto dal reddito distribuibile

Ma:comporta un'attenuazione del principio di prudenza

Il tema della valutazione: contenuto dell'art.2426

Nel dettare le regole di valutazione l'art.2426 richiama la classificazione delle attività presenti nello stato patrimoniale:

Immobilizzazioni



Attivo circolante

criterio della destinazione ossia sul
ruolo svolto nell'ambito dell'ordinaria gestione
aziendale

Art.2424 bis: “gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”

IMMOBILIZZAZIONI (art. 2424 Codice Civile)

I - IMMATERIALI

- Costi di impianto e di ampliamento
- Costi di sviluppo
- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Avviamento
- Immobilizzazioni in corso e acconti
- Altre

II - MATERIALI

- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
- Altre immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni in corso
- Acconti per immobilizzazioni materiali

III - FINANZIARIE

- Partecipazioni in imprese controllate
- Partecipazioni in imprese collegate
- Partecipazioni in imprese controllanti
- Partecipazioni in altre imprese
- Crediti verso imprese controllate
- Crediti verso imprese collegate
- Crediti verso imprese controllanti
- Crediti verso altri
- Altri titoli

Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti

II. Crediti:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 4bis - crediti tributari
- 4ter - imposte anticipate
- 5) verso altri

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) altri titoli
- 6) Strumenti finanziari derivati

IV. Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Le immobilizzazioni: criteri di valutazione art.2426

Punto n.1: le immobilizzazioni sono iscritte al **costo di acquisto o di produzione**

Punto n. 2: il costo delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con **la loro residua possibilità di utilizzazione.**

Punto n.3: alla data di chiusura dell'esercizio se il valore dell'immobilizzazione risulta durevolmente inferiore al suo valore contabile, **questo deve essere svalutato**

Le immobilizzazioni: criteri di valutazione art.2426

L'art. 2426 detta altri criteri piu' specifici per:

- le immobilizzazioni immateriali (costi di impianto, ampliamento, sviluppo e avviamento, **punti 5 e 6**)
- le immobilizzazioni finanziarie, ed in particolare, per le partecipazioni immobilizzate detenute in imprese controllate e collegate **punto 4**) con riferimento alle quali l'art.2426 consente l'utilizzo di **un metodo alternativo al costo che è quello del patrimonio netto.**

Le rimanenze: criteri di valutazione art.2426

Punto 9: per le **rimanenze** (ma anche per i titoli o per le attività finanziarie non immobilizzate) il criterio di valutazione è quello del costo oppure **quello di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato se minore.**

Questo criterio vale sia che si tratti di beni acquistati dall'azienda e sia che si tratti di beni prodotti dall'azienda, il che vuol dire che il confronto con il valore di mercato, in questo secondo caso, andrà fatto fra quest'ultimo ed il costo di produzione e non di acquisto

Punto 10: i **beni fungibili**, vale a dire, i beni con caratteristiche similari presenti in grande quantità indica la possibilità di pervenire alla determinazione di metodi convenzionali quali il LIFO, il FIFO ed il costo medio ponderato. Questo, poi dovrà sempre essere confrontato con il valore corrente di mercato.

Punto 11: i **lavori in corso su ordinazione** possono essere valutati con il metodo alternativo al costo basato sulla **stima dei corrispettivi maturati.**

I crediti: criteri di valutazione art.2426

Punto 8: i crediti iscritti nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante (circostanza che dipenderà dalla loro destinazione e non dalla loro durata) sono valutati **sulla base del criterio del costo ammortizzato**; a fine esercizio sulla base di ragionevoli previsioni dovrà essere valutata la relativa esigibilità; di conseguenza dovranno essere stanziati nel conto economico perdite già verificatesi o anche solo presunte nel conto economico (B 10 d); queste ultime saranno corrispondentemente accantonate nell'apposito fondo svalutazione crediti iscritto nel passivo che sarà portato in diminuzione del valore dei crediti

Attività e passività in valuta : criteri di valutazione

art.2426

Punto 8 bis - Per le attività, passività in valuta, se non si tratta di immobilizzazioni, sarà utilizzato il tasso di cambio a pronti che potrà essere diverso da quello in base al quale è avvenuto l'acquisto, tasso quest'ultimo che sarà il riferimento da utilizzare se invece stiamo valutando attività o passività in valuta che costituiscono immobilizzazioni

Strumenti finanziari derivati: criteri di valutazione art.2426

Punto 11 bis introdotto dal D.Lgs 139/2015 che ha recepito la
Direttiva 34/2013 UE

ha indicato il **fair value** quale criterio di valutazione degli strumenti
finanziari derivati e ha rinvio esplicitamente ai principi
contabili internazionali per quanto attiene alle modalità di
applicazione